

**Linee-guida
per il
Regolamento per le procedure di reclutamento dei ricercatori
a norma dell'art. 1, c. 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

Caratteristiche generali ed obiettivi

La nuova procedura concorsuale per i ricercatori universitari vuole essere coerente con il modello di sistema universitario che si intende perseguire: cioè quello composto da università pienamente autonome in virtuosa concorrenza tra loro, valutate continuamente e seriamente da un'Agenzia nazionale (ANVUR) in base ai risultati ottenuti nella didattica, nella ricerca e nella gestione.

Per far scattare il principio della valutazione *ex post*, la procedura dovrà fondarsi sulla responsabilità/interesse dell'ateneo che recluta il nuovo ricercatore, ne assume tutti i costi e ne ricava come istituzione i benefici della qualità del suo lavoro didattico e di ricerca. Questo interesse dell'ateneo come istituzione dovrà essere temperato al meglio con gli altri interessi legittimi in gioco: quelli della comunità scientifica nazionale e internazionale e quelli delle strutture didattiche e scientifiche dell'ateneo dove il ricercatore si dovrà inserire, senza dimenticare quello dei candidati ad essere correttamente valutati.

Si tratterà quindi di concorsi "locali" (bando e scelta del vincitore ricadenti nella responsabilità dell'ateneo) con una soluzione tecnica innovativa che mira sì a far giocare correttamente tutti gli interessi, ma separatamente tra loro, accentuando il ruolo della valutazione *ex post* con sanzioni significative e certe che però non ledano i diritti dei singoli ricercatori. La valutazione della qualità del reclutamento nelle singole università sarà affidata all'ANVUR, secondo quanto prevede il regolamento relativo in via di emanazione.

Per rispettare il testo di legge la procedura presenta notevoli semplificazioni che aumentano decisamente la celerità dei concorsi e facilitano la partecipazione di candidati, anche dall'estero; garantisce alti livelli di trasparenza nei giudizi, anche con la presenza di valutatori internazionali; prevede modalità simili a quelle più diffuse nei Paesi scientificamente più sviluppati.

Per ragioni di chiarezza e semplicità, non saranno trattati qui altri aspetti importanti collegati con la nuova procedura concorsuale. In particolare, si rimandano a successivi documenti le linee-guida di altri atti amministrativi coordinati, quali la definizione dei macrosettori e dei criteri di ripartizione del fondo relativo al piano straordinario di reclutamento dei ricercatori, nonché quelle relative ad una necessaria e parallela iniziativa legislativa per provvedere a modificare alcuni aspetti di stato giuridico come l'istituzione della terza fascia docente e la forma di reclutamento a tempo determinato con giudizio individuale di merito per il passaggio in ruolo (il cosiddetto *tenure-track*).

Per quanto riguarda le procedure interne degli atenei, molto spazio è lasciato alle loro autonome determinazioni. In via transitoria, solo al fine di accelerare la fase regolamentare interna, il MiUR potrà mettere a disposizione degli atenei interessati schemi di regolamento-tipo, concordati con la CRUI e comunque non vincolanti per gli atenei che intendessero provvedere in autonomia.

1. Bando di concorso

Il bando è emanato dal rettore dell'università interessata ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti web del MiUR e dell'ateneo. Il bando certifica la disponibilità dei posti banditi sull'organico di ateneo e la loro copertura finanziaria sul suo bilancio.

I bandi sono emanati in due periodi prestabiliti dell'anno, per favorire la possibilità di scelta della sede da parte dei candidati migliori e la loro presa di servizio all'inizio di ciascun semestre accademico.

Il termine per presentare le domande deve essere indicato esplicitamente e comunque non può cadere prima di 60 giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. I concorsi devono essere espletati entro quattro mesi dalla scadenza dei termini del bando .

Il bando indica il macrosettore disciplinare di riferimento e il numero dei posti messi a concorso. I macrosettori sono costituiti da aggregazioni degli attuali settori scientifico-disciplinari, definite da apposito decreto ministeriale, e saranno indicativamente 60-80 in tutto. Nessun ateneo può bandire nella stessa tornata più concorsi per lo stesso macrosettore.

E' consentito indicare per ogni posto, come profilo del candidato atteso, uno o due settori scientifico-disciplinari di riferimento. Anche se il concorso prevede più posti, si tratterà comunque di un'unica procedura valutativa per tutti i candidati.

Le procedure per l'emanazione del bando, in particolare quelle relative ai pareri delle strutture interne dell'università, sono demandate all'autonomia dell'ateneo. Non è comunque necessario indicare nel bando facoltà o dipartimenti cui i posti sono collegati.

2. Reclutamento e verifica

Fino all'eventuale modifica dello stato giuridico per recepire il sistema del *tenure-track*, l'assunzione dei ricercatori è a tempo indeterminato, con verifica dopo tre anni. La verifica è gestita dal MiUR con il supporto dell'ANVUR che fornisce criteri, dati e metodologie per la valutazione. Si basa sulla richiesta di cinque giudizi di valutazione sull'attività di ricerca svolta dall'interessato a cinque revisori (*referees*) sorteggiati. La valutazione è superata positivamente se almeno tre giudizi sono positivi.

Nel caso di valutazione negativa il costo stipendiale del ricercatore viene sottratto dal fondo di finanziamento ordinario dell'ateneo. Su richiesta dell'interessato la verifica può essere ripetuta una seconda e ultima volta trascorsi tre anni dalla prima. Nel caso di seconda verifica positiva il costo stipendiale del ricercatore viene restituito al fondo di finanziamento ordinario dell'ateneo, nel caso opposto viene definitivamente sottratto.

3. Requisiti di partecipazione

Requisito necessario per la partecipazione ai concorsi per ricercatore è il possesso del titolo di dottore di ricerca (anche conseguito all'estero e riconosciuto equipollente). Possono essere ammessi al concorso anche studiosi che siano stati titolari per almeno quattro anni di assegno o contratto di ricerca presso università o qualificati centri di ricerca italiani e stranieri. Possono essere altresì ammessi studiosi che abbiano svolto per almeno un quadriennio post laurea magistrale (o post laurea del vecchio ordinamento) attività di ricerca adeguatamente documentata e certificata da pubblicazioni e altri prodotti validi per il VTR CIVR.

Non possono essere ammessi al concorso persone che ricoprono già posizioni di ruolo di ricercatore o di professore presso le università italiane.

Ogni candidato è inoltre obbligato a far pervenire all'ateneo che bandisce il concorso tre lettere di presentazione firmate da docenti universitari italiani o stranieri, preferibilmente non appartenenti all'ateneo interessato.

Tutti i documenti relativi alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere resi disponibili dal candidato anche in formato elettronico oltre che cartaceo.

4. Modalità di valutazione

La valutazione avverrà esclusivamente sulla base del curriculum scientifico e didattico, delle pubblicazioni di ricerca del candidato, delle lettere di presentazione, nonché di una prova seminariale per i candidati che vi saranno ammessi. Essa sarà finalizzata alla definizione di un giudizio complessivo sui risultati scientifici raggiunti, sulle capacità e prospettive di ricerca del candidato e sui suoi titoli didattici.

5. Procedura di valutazione

La valutazione si svolgerà in due fasi.

La prima fase è intesa a recepire il giudizio valutativo della comunità disciplinare nazionale e internazionale interessata, con l'esclusione dell'ateneo che ha bandito il concorso. A questo scopo, scaduto il termine di presentazione delle domande, il MiUR provvede, entro un mese dal medesimo termine, a sottoporre la documentazione dei candidati alla valutazione comparativa di revisori esperti del macrosettore. I nominativi dei revisori devono rimanere riservati e i loro giudizi devono rimanere anonimi (salvo quanto previsto più avanti).

Cinque revisori sono eguali per tutti i candidati. Tre di loro sono sorteggiati da una lista predeterminata di professori ordinari di ruolo presso le università italiane del macrosettore di riferimento del concorso; gli altri due sono sorteggiati dalla medesima lista tra i professori ordinari di tutti i settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati nel bando come profili dei candidati attesi.

Nessuno dei revisori sorteggiati può essere in ruolo nell'ateneo interessato mentre è obbligatorio che siano rappresentati entrambi i generi.

Altri due revisori sono invece associati a ciascun candidato sulla base di parole chiave relative al suo curriculum scientifico. Essi sono sorteggiati da una lista predeterminata di studiosi di riconosciuto valore internazionale, stranieri o comunque impiegati stabilmente presso università ed enti di ricerca stranieri.

Le liste dei revisori saranno tenute aggiornate dall'ANVUR. Inizialmente afferiscono alla lista dei revisori nazionali i professori ordinari di ruolo presso le università italiane che inviano il loro curriculum vitae scientifico, corredato da una lista delle pubblicazioni più recenti e comunque dell'ultimo quinquennio. Con procedura analoga è composta la lista dei revisori internazionali, considerando inizialmente quella utilizzata per le valutazioni CIVR.

Ciascuno dei cinque revisori nazionali, separatamente e indipendentemente, è tenuto a fornire, in termini temporali certi, un giudizio valutativo anonimo, circostanziato e analitico su ciascuno dei candidati. Fa lo stesso ciascuno dei due revisori stranieri sul candidato o sui candidati che gli sono stati assegnati. La valutazione analitica si conclude comunque con un giudizio di sintesi espresso su una scala comparativa con un voto intero o semi-intero da 1 (minimo) a 4 (massimo). E' anche possibile assegnare il voto 0 nel caso di candidati con curriculum totalmente insufficienti o con attività estranea al macrosettore.

Il revisore che non ottemperasse al suo compito nei termini previsti è escluso dalla lista e non può più essere sorteggiato.

La seconda fase è intesa a recepire il giudizio valutativo della comunità accademica interessata all'interno dell'ateneo, nonché dell'ateneo in quanto istituzione responsabile dell'assunzione.

Ciascuna università, con modalità stabilite in autonomia, si dota di una "commissione di reclutamento" formata dal rettore, che la presiede, e da quattro professori ordinari di ruolo. La commissione di reclutamento dura in carica due/tre anni.

La commissione di reclutamento, integrata per ciascun concorso bandito dall'ateneo da due professori ordinari o associati appartenenti al macrosettore interessato, costituisce la commissione giudicatrice del concorso ed è l'organo responsabile delle scelte di reclutamento effettuate.

Esaurita la prima fase, la commissione giudicatrice del concorso esamina, per ciascun candidato, il curriculum, i giudizi espressi dai sette revisori esterni trasmessi dal MiUR e le lettere di presentazione. Compila inoltre una graduatoria temporanea sulla base dei voti espressi dai revisori esterni. I candidati che risultano essere nel quarto inferiore della graduatoria temporanea e comunque coloro che hanno riportato una somma dei voti inferiore o eguale a 10 sono esclusi dal concorso.

Successivamente la commissione redige una lista ristretta (*short list*) dei candidati più significativi, comprendente almeno la metà dei candidati rimasti e comunque coloro che siano collocati nel quarto superiore della graduatoria temporanea.

A tutti i candidati inseriti nella lista ristretta è richiesto di tenere un seminario pubblico presso l'ateneo sulla loro attività di ricerca, anche allo scopo di valutarne le capacità espositive e

comunicative. Inoltre la commissione raccoglie pareri comparativi sui candidati della lista ristretta da parte delle strutture interne dell'ateneo interessate.

Infine, tenuto conto dell'intero complesso delle valutazioni raccolte, sia esterne che interne, con decisione motivata la commissione redige per ciascun posto bandito la graduatoria finale di merito tra i candidati della lista ristretta.

Il primo classificato di ciascuna graduatoria è il vincitore del concorso e viene assunto con provvedimento del rettore, verificata la legittimità degli atti. Sono in ogni caso esclusi giudizi di idoneità per i candidati non vincitori. Al termine della procedura il MiUR rende noti i nominativi dei revisori esterni, senza accoppiarli con i giudizi espressi già agli atti della commissione, fatte salve le eventuali procedure giurisdizionali in caso di contenzioso.